

BGer 2A.363/2006 vom 6. September 2006

Bundesgericht, 2006-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2A.363_2006

FR: TF 2A.363/2006 du 6 septembre 2006

IT: TF 2A.363/2006 del 6 settembre 2006

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).

E. 1.2

In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un tratto internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS ; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).

E. 2.1

Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficia il ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 20 luglio 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 a contrario OG). Sapere se questo diritto sussista o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall' art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii).

E. 2.2

Nel caso specifico è a ragione che il ricorrente non si richiama più al citato disposto. Come accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale (cfr. art. 105 cpv. 2 OG), i coniugi A. _____ vivono separati di fatto dall'aprile 2004, ciascuno avendo organizzato autonomamente la propria vita ed iniziato una nuova relazione sentimentale. È quindi a giusto titolo che il loro matrimonio è stato definito privo di contenuto e di scopo da due anni e che l'autorizzazione sollecitata non è stata accordata in base all' art. 7 cpv. 1 LDDS .

E. 3.1

Il ricorrente invoca poi l' art. 8 CEDU , cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. Se esiste in particolare una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, tale garanzia limita essenzialmente il potere d'apprezzamento conferito dall' art. 4 LDDS (sulle condizioni di applicazione di tale disposto, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Tale diritto non è tuttavia assoluto e un'ingerenza nel suo esercizio è ammissibile alle condizioni di cui all' art. 8 n. 2 CEDU . Deve pertanto essere effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib 129 consid. 4a;

cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2 con riferimenti).

E. 3.2

Il ricorrente si richiama in primo luogo alla relazione con la figlia B.A._____. Come già osservato nella sentenza impugnata, oltre al fatto che la bambina molto verosimilmente risiede all'estero e che, quindi, già per tal motivo è discutibile il richiamo a tale norma, appare dubbio che il rapporto esistente tra il padre e la figlia raggiunga l'intensità esatta dalla prassi per poter invocare il disposto convenzionale. Si volesse da ciò prescindere, va comunque osservato che per i motivi esposti nel giudizio impugnato (assenza di un comportamento irreprensibile e soggiorno di media durata nel nostro Paese; esistenza unicamente di un diritto di visita limitato a qualche ora ogni quindici giorni, sotto sorveglianza, che può essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici), ai quali si rinvia e che vanno qui condivisi, l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non appare prevalente su quello pubblico.

E. 3.3

Allo stesso modo, nella misura in cui il ricorrente invoca l' art. 8 CEDU con riferimento alla sua relazione con la sua convivente, cittadina italiana domiciliata in Ticino, va osservato che, come correttamente ricordato dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale querelata, consid. 4.2 pag. 11), detta norma si applica nei confronti di concubini il cui matrimonio, oltre ad essere seriamente voluto, è imminente (cfr. Alain Wurzbürger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, in RDAF 53/1997 I pag. 284 e rinvii), ciò che non è il caso in concreto, in quanto, come sostenuto dal ricorrente medesimo senza ulteriori precisazioni, la causa di divorzio da lui attivata sarà lunga in ragione dell'assenza della consorte.

Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato e va respinto.

E. 4.1

Il ricorrente fa valere di avere ricevuto nel 2002 dalla Sezione degli stranieri un opuscolo in cui i coniugi stranieri di cittadini svizzeri erano, in caso di separazione, trattati alla pari dei cittadini europei soggiacenti agli Accordi bilaterali. Al riguardo contesta che la citata autorità abbia, come sostenuto dalla Corte cantonale, modificato nel frattempo la propria prassi, cambiamento di cui comunque non sarebbe stato avvisato, nonché lamenta la violazione della propria buona fede, in quanto si sarebbe fidato delle assicurazioni contenute nel citato opuscolo.

E. 4.2

Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), tutela innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in un'informazione ricevuta dall'autorità quando quest'ultima sia intervenuta in una situazione concreta, quando tale autorità era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; 127 I 31 consid. 3a; 121 II 473 consid. 2c). Questo principio vincola anche il legislatore, segnatamente quando ha assicurato nella legge che la stessa non sarebbe stata modificata o sarebbe stata mantenuta uguale per un certo periodo, fondando in tal modo un diritto acquisito (DTF 128 II 112 consid. 10b/aa e rinvii). Nel caso concreto, il ricorrente

non dimostra che le competenti autorità in materia di diritto degli stranieri gli abbiano rilasciato delle assicurazioni concrete riguardo al proprio statuto nel futuro. In altre parole, egli non dimostra che vi sia stato un intervento dell'autorità in una situazione concreta nei suoi propri confronti: la censurata violazione va quindi disattesa. Egli non dimostra nemmeno che le autorità abbiano espressamente escluso la possibilità di un'eventuale modifica della prassi adottata all'epoca, sicché il riconoscimento di un diritto acquisito a suo favore non entra in considerazione.

A titolo del tutto abbondanziale si può ancora precisare che, come già rilevato da questa Corte (sentenza inedita 2A.519/2004 del 23 novembre 2004, consid. 3.2), quand'anche le autorità ticinesi avessero mantenuto la loro prassi, il ricorrente non avrebbe comunque potuto dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, suscettibile di aprire la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Da un lato perché i Cantoni non possono creare simili diritti legiferando, tale competenza spettante alla Confederazione (art. 121 Cost. ; cfr. anche Pascal Mahon, in *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse* du 18 avril 1999, Zurigo 2003, nota 11 all'art. 121). Dall'altro, perché se si volesse conferire ad una prassi cantonale la portata di una norma, la stessa non potrebbe comunque essere trattata come diritto federale ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG.

Visto quanto precede, anche da questo profilo il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza cantonale (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'ALC.

E. 5.1

Per i motivi esposti, il giudizio contestato si rivela giustificato: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la sentenza cantonale confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG . Con l'emanazione della presente decisione l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 6 settembre 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.